PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2748 di data 7 ottobre 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
Autorizzazione alla realizzazione di un nuovo edificio da adibire a ski-bar sulla p.f. 1822 in C.C. Peio, in località Peio Fonti, in Comune di Peio.

Sono presenti:

- Giorgio CESTARI - Presidente f.f.
- Silvio DALMASO - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
- Luca MALESANI - componente supplente Servizio foreste e fauna
- Matteo MERZLIAK - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
- Claudio PALLAORO - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali
- Sergio BENIGNI - componente supplente Servizio prevenzione rischi
- Paola VISINTAINER - componente supplente Servizio geologico
- Cristina PENASA - componente supplente Servizio bacini montani
- Elisabetta ROMAGNONI - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 15 marzo 2019, con la quale il signor Mattia Precazzini, residente a Peio, Via XXIV Maggio, 12, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo edificio da adibire a ski-bar sulla p.f. 1822 in C.C. Peio, in località Peio Fonti, in Comune di Peio.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma dell'arch. Oliviero Pangrazzi, datati marzo e settembre 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio da adibire a ski-bar disposto su tre livelli sulla p.f. 1822 in C.C. Peio, sulla parte terminale della pista Tarlenta, in prossimità della stazione di valle dell'impianto funiviario "Peio Fonti – Tarlenta. Nella nuova struttura, al piano interrato, saranno ricavati un deposito-magazzino, uno spogliatoio ed un bagno per il personale di servizio oltre alla centrale termica; al piano terra è previsto il locale bar con 30 posti a sedere, i servizi igienici per gli ospiti, mentre al primo piano saranno ricavati circa 60 posti a sedere per un totale complessivo di 90 posti a sedere. La struttura sarà realizzata in cemento armato, con rivestimento in listelli in legno di larice e serramenti in alluminio triplo vetro color grigio chiaro.

Visto il nulla osta, con prescrizioni, rilasciato dal Parco Nazionale dello Stelvio Trentino - Servizio sviluppo sostenibile e aree protette di data 17 giugno 2019.

Accertato che è stata presentata la documentazione per definire i posti a sedere ritenuti congrui per l'area sciabile e per determinare l'adeguatezza del rapporto tra i posti a sedere esistenti e quelli prospettati con il progetto in questione, come previsto dalla deliberazioni della Giunta provinciale n. 3047 di data 23 dicembre 2010.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg)*;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare il signor Mattia Precazzini, residente a Peio, Via XXIV Maggio, 12, all'esecuzione di interventi per la realizzazione di un nuovo edificio da adibire a ski-bar in prossimità della parte terminale della pista da sci "Tarlenta", in località Peio Fonti, in Comune di Peio, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente della seguente prescrizione tecnico-operativa:
   - durante le fasi di cantiere dovranno essere seguite scrupolosamente le indicazioni contenute nello studio di compatibilità idraulica (relazione geologica – geotecnica) allegato al progetto autorizzato;

   nonché delle ulteriori prescrizioni contenute nel parere dell'Ente Parco Nazionale dello Stelvio Trentino, di seguito indicate:
   - i lavori, con l'esclusione di quanto in seguito diversamente prescritto, dovranno essere realizzati in conformità con quanto dichiarato in domanda ed evidenziato sugli elaborati grafici;
   - qualsiasi opera od intervento non previsto in progetto dovrà essere sottoposto a specifica autorizzazione dall'Ente Parco Nazionale dello Stelvio Trentino;
   - a conclusione lavori e durante l'esecuzione degli stessi dovranno essere curati il riordino e la pulizia dei luoghi, le superfici dovranno essere ripristinate e curate asportando qualsiasi materiale e resto di cantiere e prontamente rinverdite con l'uso di sementi autoctone.

3. di rendere noto che dovrà essere assolto quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali", facendo presente fin d'ora che l'edificio non è suscettibile di deroga e pertanto dovrà mantenere il posizionamento planimetrico previsto in progetto;

4. di disporre che, per motivi di ordine idraulico per l'eventuale rischio di episodi di piena del Rio Vioz, lo ski-bar potrà esercire esclusivamente nella stagione invernale;

5. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

6. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette e al Servizio bacini montani sia trasmessa copia della presente deliberazione;

8. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

9. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/GM/SD/fr